

CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA


LEGGE REGIONALE 7/2024, ART. 9, COMMI DA 114 A 117

“Finanziamento straordinario a favore delle Camere di commercio per la concessione di contributi ai gestori di pubblici esercizi per l’impiego di addetti ai servizi di controllo”

BANDO

Agevolazioni ai gestori di pubblici esercizi del Comune di Trieste ed alle Confcommercio locali, alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi con sede in Friuli Venezia Giulia e alle altre associazioni di categoria locali,

per l’impiego, d’intesa con le competenti autorità, presso le aree esterne ai locali, di addetti ai servizi di controllo di cui all’articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nel rispetto della disciplina statale vigente.



Art. 1 - Oggetto

Il presente bando disciplina le misure di aiuto, criteri e modalità di concessione di agevolazioni a fronte di spese per l'impiego, d'intesa con le competenti autorità attraverso i contatti con l'Ufficio di Polizia Amministrativa della Questura di Trieste (dipps187.00n0@pecps.poliziadistato.it), presso le aree esterne ai locali, di addetti ai servizi di controllo di cui all'articolo 3 commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica nel rispetto della disciplina statale vigente).

Art. 2 - Risorse finanziarie

La dotazione finanziaria del presente bando, destinata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Camera di commercio Venezia Giulia, è pari a € 1.000.000 per le imprese con sede e/o unità locale destinataria della spesa attiva nel Comune di Trieste e per le Confcommercio locali, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi con sede in Friuli Venezia Giulia e alle altre associazioni di categoria locali, nell'ambito di intese con le competenti autorità, anche sulle spese già sostenute nell'anno 2025.

La Camera di commercio Venezia Giulia si riserva di chiudere anticipatamente il presente bando con provvedimento del Segretario Generale in caso di esaurimento dei fondi disponibili.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Beneficiano degli incentivi previsti dal presente regolamento, come da LR 7/2024 Art.9, commi da 114 a 117 e successivo emendamento della legge regionale 17 ottobre 2025, n. 13, di cui articolo 9, comma 14, recante "Misure finanziarie multisettoriali 2025":

- Imprese** - i titolari e/o gestori di pubblici esercizi (MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE) la cui dimensione è stabilita in conformità alla normativa comunitaria¹ con sede e/o unità locale destinataria dell'investimento attiva nel Comune di Trieste e operanti nei settori economici di seguito elencati:

- 55.1 - ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
- 55.90.2 - ALLOGGI PER STUDENTI E LAVORATORI CON SERVIZI ACCESSORI DI TIPO ALBERGHIERO
- 56.10.11 - RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE
- 56.10.12 - ATTIVITA' DI RISTORAZIONE CONNESSE ALLE AZIENDE AGRICOLE
- 56.3 - BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA

¹ Ai sensi dell'Allegato I al Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, sono considerate piccole, medie e microimprese quelle che rispettino congiuntamente i seguenti parametri:

IMPRESA	MEDIA	PICCOLA	MICRO
Numero occupati	meno di 250	meno di 50	meno di 10
Fatturato annuo (milioni di euro)	Non superiore a 50	Non superiore a 10	Non superiore a 2
Totale Stato Patrimoniale (milioni di euro)	Non superiore a 43	Non superiore a 10	Non superiore a 2
Autonomia	Impresa non qualificata come "associata" o "collegata" come all'Allegato I al Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014		



- 93.29.3 - GESTIONE DI APPARECCHI CHE NON CONSENTONO VINCITE IN DENARO FUNZIONANTI A MONETA O A GETTONE, LIMITATAMENTE A SALE BILIARDI E SALE GIOCHI SENZA VINCITE IN DENARO
- 93.29.2 - GESTIONE DI STABILIMENTI BALNEARI: MARITTIMI, LACUALI E FLUVIALI, LIMITATAMENTE ALLE ATTIVITÀ RICREATIVE IN SPIAGGE.

- 2. Associazioni di categoria** - Possono accedere ai contributi previsti dal presente bando, anche per spese già sostenute nel corso dell'anno 2025, le seguenti associazioni di categoria con sede in Friuli Venezia Giulia:
- le Confcommercio locali;
- la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE);
- le altre associazioni di categoria locali.

Tali soggetti devono operare nell'ambito di intese con le competenti autorità e riferirsi ad attività economiche rientranti nei settori indicati al comma 1 del presente articolo. I contributi sono destinati a coprire le spese per l'impiego di addetti ai servizi di controllo presso le aree esterne ai locali, ai sensi dell'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94., nel comune di Trieste.


- 3. Requisiti dei beneficiari** - I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare del contributo previsto dal presente bando se sono:

- iscritti al Registro Imprese della CCIAA Venezia Giulia e attivi;
- in regola con il pagamento del diritto camerale;
- che non si trovino in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato con continuità aziendale) e di ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) e non abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- in regola con il regime "de minimis", come meglio precisato all'art. 4 ed appartengono ai settori di attività economica ammissibili ai sensi del presente bando. I settori di attività esclusi dal contributo sono indicati all'art. 1 del Regolamento (UE) 2023/2831;
- che rispettano, ai sensi dell'art. 73 della Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 18 la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
- non destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

I requisiti dimensionali e quelli previsti alle precedenti lett. a), c), e), e f) dovranno essere posseduti già al momento di presentazione della domanda e dovranno sussistere al momento della concessione e contestuale erogazione del contributo.

I requisiti previsti dalle lett. b), d) dovranno sussistere al momento della concessione e contestuale erogazione del contributo.

I soggetti di cui al comma 2, le Confcommercio locali, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi e le altre associazioni di categoria devono dichiarare il rispetto dei principi dell'art. 6, comma 2, D.L. 31.5.2010 n. 78 che prevedono il mero titolo onorifico per le cariche di organi collegiali di Enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche.



Art. 4 - Modalità degli aiuti


1. L'aiuto, per le categorie di beneficiari di cui all'art. 3 comma 1 si configura come un contributo concesso nel rispetto del Regolamento n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul finanziamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L/2023/2831 del 15/12/2023).
2. Le Confcommercio locali, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi con sede in Friuli Venezia Giulia e le altre associazioni di categoria locali, **non sono soggette al regime de minimis** (se non svolgono attività economica o non ricevono un vantaggio selettivo).
2. **Non sono ammesse al beneficio della sovvenzione gli investimenti di ammontare inferiore a € 2.000,00 (al netto dell'IVA e di analoghe imposte estere).**
3. L'agevolazione concedibile per ciascuna domanda consiste in una sovvenzione sulle spese sostenute e ritenute ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 1 del presente Bando nella percentuale del 100%.
4. L'aiuto massimo concedibile non potrà superare € 50.000,00.

Art. 5 – Cumulo

Il contributo concesso e contestualmente liquidato con il presente bando non è cumulabile con altri interventi agevolativi ottenuti per le stesse iniziative e le medesime spese.

Art. 6 - Costi ammissibili

1. L'investimento relativo agli interventi ammissibili di cui all'art. 1 del presente bando deve essere organico, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido, funzionale al conseguimento degli obiettivi di sicurezza.
2. Sono ammesse esclusivamente le spese relative l'acquisizione di servizi per l'impiego degli addetti ai servizi di controllo come specificato all'articolo 1.
3. Gli addetti ai servizi di controllo devono essere individuati tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 8, art. 3, della Legge 15 luglio 2009, n. 94.
4. È obbligatorio produrre in sede di domanda la documentazione che accerta l'iscrizione degli addetti ai servizi di controllo nell'elenco di cui al comma 8, art. 3, della Legge 15 luglio 2009, n. 94.
5. È obbligatorio, altresì, produrre in sede di domanda copia del contratto/documentazione da cui si evince l'obbligazione intercorrente tra l'impresa beneficiaria del contributo e la società affidataria o i singoli addetti affidatari dei servizi di controllo di cui all'art. 1 del presente bando.



Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dall'impresa beneficiaria o dall'associazione di categoria beneficiaria, giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti, regolarmente emesse/i nel rispetto della normativa vigente e debitamente quietanzate/i - a partire dal 1° novembre 2024 e prima della presentazione della domanda. Il beneficiario dimostra l'avvenuto pagamento della spesa attraverso documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati (copia contabile del bonifico eseguito, ricevuta bancaria, copia dell'assegno). Alla documentazione bancaria va comunque allegata copia di estratto di conto corrente bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario.

Nel caso di fatture espresse in lingua straniera (ad esclusione di inglese) le stesse devono essere accompagnate da traduzione a cura dell'impresa richiedente il contributo e sottoscritta dal legale rappresentante.

Non sono ammissibili a contributo, oltre alle spese non previste tra le spese ammissibili dal presente bando:

- le spese sostenute al di fuori dei termini previsti dal bando;
- le spese che hanno già beneficiato di altri contributi regionali, nazionali o comunitari;
- le spese di gestione ordinaria, ripetitive e riconducibili al normale funzionamento dell'impresa;
- le spese relative al personale dipendente;
- l'IVA e le analoghe imposte estere, gli oneri fiscali ed accessori;
- ogni spesa non ricompresa nelle voci ammissibili.

Le spese sono ammissibili a condizione che il fornitore del servizio svolga un'attività esercitata e dichiarata, classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con la fornitura del servizio per il/i quale/i è richiesto il contributo.

Ai fini del presente bando è stabilito il divieto di concedere incentivi per interventi che si realizzano attraverso rapporti giuridici che intervengono tra persone fisiche e/o giuridiche, legate tra loro da un rapporto di tipo societario, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado (divieto generale di contribuzione).

Art. 7 - Termini e modalità di presentazione delle domande



1. I beneficiari presentano domanda di contributo alla CCIAA VENEZIA GIULIA, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito www.vg.camcom.gov.it, a partire **dal 3 marzo 2025 fino ad esaurimento dei fondi e comunque fino al 30 gennaio 2026**.

Le domande vengono inviate **esclusivamente** tramite **Posta Elettronica Certificata (PEC)**, in conformità alle norme vigenti in materia, esclusivamente al seguente indirizzo: cciaa@pec.vg.camcom.it ed hanno come oggetto: **“RICHIESTA CONTRIBUTO ADDETTI SERVIZI DI CONTROLLO”**.

La domanda è valida se inviata dall'indirizzo PEC dell'impresa richiedente o da quello del professionista di fiducia indicato dall'impresa.

La domanda deve essere sottoscritta:

- **con firma digitale** del legale rappresentante oppure
- **firmata in originale non digitalmente**, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC **unitamente ad un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità. La trasmissione della domanda senza il documento di identità valido allegato costituisce motivo di archiviazione.**



La domanda redatta su apposito modello, compilata in tutte le sue parti e completa degli allegati previsti nella stessa, dovrà essere oggetto di un unico invio.

E' previsto il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 mediante apposizione della marca da bollo sull'istanza di contributo.

E' previsto inoltre il pagamento del diritto di segreteria, pari a € 50,00 (cinquanta), da effettuarsi tramite versamento a mezzo bonifico bancario.

Crédit Agricole Italia SpA di Gorizia – Via Boccaccio 2

IBAN IT 55Y0623012400000015139919

Servizio di Cassa della CCIAA VG.

La ricevuta del versamento del diritto di segreteria, o la copia del bonifico, costituisce allegato parte integrante della domanda.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta verrà assegnato un termine di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa, che dovrà avvenire con le stesse modalità di presentazione della domanda.

Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente. Dell'archiviazione verrà data tempestiva comunicazione al richiedente.

Vengono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa le domande:

- prive di firma valida (*per firma valida si intende firma digitale oppure firma sull'originale unitamente al documento di identità*);
- relative ad imprese non aventi sede o unità locali, oggetto dell'investimento, in Comune di Trieste;
- le domande presentate al di fuori del termine di validità del bando o dei termini previsti nel presente articolo;
- presentate con modalità diversa dalla PEC;
- le domande inviate ad indirizzo di PEC diverso da **cciaa@pec.vg.camcom.it**



Tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda verranno gestite attraverso la PEC indicata in domanda presso la quale il beneficiario elegge domicilio.

Art. 8 - Concessione e contestuale erogazione dell'incentivo

1. L'incentivo è concesso tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino alla concorrenza dei fondi a disposizione per il presente bando. La data di ricevimento delle domande è determinata dalla data della ricevuta di consegna della PEC con in allegato la relativa domanda di contributo.

2. Le domande che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria del presente bando saranno archiviate.

Art. 9 - Assegnazione contributi e contestuale liquidazione



Gli incentivi sono concessi e contestualmente liquidati entro 90 giorni dalla presentazione della domanda con Determinazione del Dirigente tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, come stabilito all'art. 8, e fino ad esaurimento dei fondi disponibili. L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione e liquidazione dell'incentivo.

Art. 10 - Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;

Art. 11 - Controlli e revoca del provvedimento di concessione e liquidazione

La Camera di Commercio effettua presso i soggetti beneficiari controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte, ivi comprese quelle rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

Relativamente alle attività di controllo sopra indicate, i beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e non ostacolare le attività di controllo da parte della CCIAA, e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi originali relativi alle spese ammesse a contributo.

Il provvedimento di concessione/erogazione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione/liquidazione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal bando enunciate nei precedenti articoli, ovvero sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

I contributi erogati, ma risultati non dovuti, dovranno essere restituiti dall'impresa alla CCIAA, maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento dei contributi medesimi e quella di restituzione degli stessi.

L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione e liquidazione la cui decisione viene adottata con provvedimento motivato del Dirigente.

Avverso a tali provvedimenti è ammesso ricorso alla magistratura ordinaria o amministrativa, per quanto di competenza, entro i termini previsti dal legislatore.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Reg. UE 679/16, al quale si rinvia (https://vg.camcom.it/sites/default/files/page/allegati/Informativa_privacy_cciaa.pdf), i dati personali forniti ovvero altrimenti acquisiti sono trattati per le finalità riferite al procedimento di concessione ed erogazione delle sovvenzioni, anche mediante strumenti informatici, ai soli fini istruttori.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità, pena l'esclusione dai benefici.



**CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA**

Art. 13 - Responsabili del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241 ed ai fini del procedimento del presente bando, si comunicano i nominativi dei responsabili:

Responsabile del procedimento: dott.ssa Alina Nistor